

Secondo quanto stabilito dalla sentenza di Cassazione 5047/2015, il contribuente deve informare il Comune di eventuali aree esenti dalla TARSU perché l'adempimento riguarda la quantificazione della tassa rifiuti, non il presupposto impositivo.

In materia di TARSU, l'ormai ex tassa rifiuti ora sostituita dalla TARI, è sempre il contribuente che deve informare il Comune di tutte le caratteristiche utili alla quantificazione dell'imposta, ad esempio di eventuali superfici non tassabili: questo, anche in presenza di una perizia dei tecnici dell'amministrazione che identifica le aree da sottoporre al tributo e quelle su cui c'è esenzione.

Il caso riguarda un avviso di accertamento sulla TARSU inviato dal Comune a un'impresa per un'area su cui il contribuente aveva ritenuto superfluo presentare la denuncia di esenzione perché c'era appunto un verbale dei tecnici comunali che lo certificava. La Cassazione ha stabilito che l'impresa avrebbe invece dovuto presentare regolare richiesta di esenzione, perché spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.

Secondo la Cassazione tutto ciò che riguarda la quantificazione dell'imposta deve essere provato dal contribuente, anche se in materia fiscale l'onere della prova dei fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria spetta sempre all'Amministrazione, anche in presenza della perizia dei tecnici comunali.